

## Allegato 1 REGOLAMENTO DEL PRESTITO

Roma Gas & Power S.p.A.

Capitale Sociale: Euro 20.000.000 i.v.  
Sede Legale: Roma (RM), Via Clitunno 51  
Codice Fiscale e Partita IVA: 08395581005  
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma al numero 1091617

### REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO "Roma Gas & Power Tf 5,5% Dic23 Amort Eur"

*Obbligazioni di valore nominale unitario di 100.000 euro rientrante nei casi di inapplicabilità ed esenzione previsti dall'art. 34-ter del Regolamento Consob 11971/98 e successive modificazioni e su cui, pertanto, non si applicano le disposizioni in materia di offerta al pubblico*

CODICE ISIN IT0005329229

Il presente Regolamento disciplina termini e condizioni del prestito obbligazionario denominato "Roma Gas & Power Tf 5,5% Dic23 Amort Eur".

La sottoscrizione e/o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni del presente regolamento.

#### Articolo 1 – Definizioni

Nel presente Regolamento i termini in maiuscolo sotto riportati hanno il seguente significato:

**Accantonamenti:** indica la somma del valore degli accantonamenti, calcolati in conformità ai principi contabili in vigore per la Società al momento dell'Emissione del Prestito;

**Ammortamenti:** indica la somma del valore degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, calcolati in conformità ai principi contabili in vigore per la Società al momento dell'Emissione del Prestito;

**Assemblea dei portatori:** l'assemblea in cui hanno diritto di riunirsi gli Obbligazionisti per deliberare sulle materie indicate dall'articolo 2415 del Codice Civile;

**Beni:** indica, con riferimento ad una società, i beni materiali, immateriali e/o azioni, strumenti finanziari e partecipazioni societarie detenuti dalla società stessa;

**Business Plan:** il business plan datato novembre 2017 indicante, tra l'altro, gli obiettivi reddituali e di patrimonializzazione, approvato dall'Emittente ed incluso nell'information memorandum disponibile sul sito web dell'Emittente <http://www.romagas.it/>;

**Cambio di Controllo:** indica (i) l'acquisto del controllo dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2359, comma 1 del codice civile da parte di un terzo diverso da Maurizio Argirò, Rosalba Luziatelli e/o i loro parenti in primo grado e/o (ii) l'acquisto del diritto di nominare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione della Società da parte di un terzo diverso da Maurizio Argirò, Rosalba Luziatelli e/o i loro parenti in primo grado;

**Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti** indica il contratto di cessione in garanzia dei crediti derivanti dalla fornitura di energia elettrica e gas vantati dall'Emittente ai sensi di ciascun Contratto di Fornitura da sottoscrivere secondo un testo concordato tra l'Emittente ed i Sottoscrittori;

**Contratto di Fornitura** indica ciascun contratto di fornitura di energia elettrica e gas prodotte da impianti di titolarità dell'Emittente che verrà sottoscritto tra l'Emittente, in qualità di fornitore, e terze parti;

**Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti Iniziale** indica il contratto stipulato tra Roma Gas & Power S.p.A. e la società Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. avente ad oggetto la cessione in garanzia dei crediti derivanti dal Contratto Iniziale di Fornitura;

**Contratto Iniziale di Fornitura** indica il contratto stipulato tra Roma Gas & Power S.p.A. e la società JAM S.r.l. con sede legale in Milano, Galleria del Corso 1 – 20122, P. IVA 09397520967, stipulato in data 01/07/2016 e avente ad oggetto la somministrazione di gas naturale.

**Data di Rimborso Anticipato:** indica, in caso di rimborso anticipato a favore dei Portatori ai sensi del successivo articolo 12, la data in cui i Titoli saranno rimborsati dall'Emittente;

**Data di Calcolo:** ha il significato di cui al successivo articolo 14 – paragrafo vi;

**Data di Pagamento degli Interessi:** indica la data di pagamento degli interessi agli Obbligazionisti, ovvero il 28 (ventotto) dicembre e il 28 (ventotto) giugno di ogni anno sino alla Data di Scadenza, a partire dal 28 (ventotto) giugno 2018 (duemiladiciotto). Nel caso in cui tale data cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, tale pagamento verrà eseguito il primo Giorno Lavorativo successivo, senza che ciò comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti;

**Data di Rimborso:** indica la data in cui le Obbligazioni saranno rimborsate, in base al piano di ammortamento di cui al successivo articolo 11; nel caso in cui tale data cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, tale pagamento verrà eseguito il primo Giorno Lavorativo successivo sempre che tale spostamento non determini uno spostamento al mese successivo, nel qual caso la Data di Rimborso cadrà nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente all'originaria data di rimborso, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico dei Portatori dei Titoli (*Modified Following Business Day Convention Unadjusted*);

**Data di Valutazione:** indica il 31 dicembre ed il 30 giugno di ogni anno a partire dal 31 dicembre 2017 (duemiladiciassette) incluso;

**Dichiarazione sui Parametri:** ha il significato di cui al successivo articolo 14 – paragrafo xix;

**EBITDA:** indica il Risultato Operativo al lordo degli Ammortamenti, degli Accantonamenti e delle Svalutazioni crediti sulla base dello schema di conto economico, predisposto in conformità ai principi contabili in vigore per la Società al momento dell'Emissione del Prestito, rettificato del controvalore dei canoni di leasing che verranno considerati come da principi contabili internazionali ed in maniera tale da non includere proventi e/o Oneri da Strumenti Derivati;

**Evento Pregiudizievole Significativo:** indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette possano influire negativamente sulle condizioni economiche, finanziarie, il patrimonio e/o l'attività dell'Emittente in modo tale da pregiudicare sostanzialmente la capacità dell'Emittente stessa di adempiere alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito;

**Evento Rilevante:** ha il significato di cui al successivo articolo 12;

**Garanzie** indica il Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti.

**Giorno Lavorativo:** indica qualsiasi giorno in cui il Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro;

**Legge Fallimentare:** indica il Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche;

**Parametri Finanziari:** ha il significato di cui al successivo articolo 14 – paragrafo vi;

**Patrimonio Netto:** indica la somma algebrica delle seguenti voci: "Capitale sociale", "Riserva da sovrapprezzo delle Azioni", "Riserva di rivalutazione", "Riserva legale", "Riserve statutarie", "Riserva per azioni proprie in portafoglio", "Altre riserve", "Utili (Perdite) portati a nuovo", "Utile (Perdita) dell'esercizio", "Capitale e riserve di terzi", "Utile (Perdita) di terzi", sulla base della situazione patrimoniale-finanziaria, predisposta in conformità ai principi contabili in vigore per la Società al momento dell'Emissione del Prestito;

**Periodo di Interessi:** indica ciascun periodo che decorre da una Data di Pagamento degli Interessi (inclusa) alla successiva Data di Pagamento degli Interessi (esclusa), fermo restando che il primo Periodo di Interessi decorre dalla Data di Godimento (inclusa) alla prima Data di Pagamento degli Interessi (esclusa);

**Prestito:** ha il significato di cui al successivo articolo 2;

**Net Debt:** indica, in relazione alla Società e sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio e della relazione semestrale, a seconda del caso, la somma algebrica complessiva delle passività finanziarie correnti e non correnti, ivi inclusi per leasing al netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle attività finanziarie correnti (comprendenti i titoli disponibili per la vendita), del valore equo degli strumenti finanziari di copertura (a titolo di chiarimento da intendersi come saldo tra valore degli strumenti finanziari con valore positivo e del valore degli strumenti finanziari con valore negativo), e delle altre attività finanziarie non correnti (a titolo di chiarimento la voce di Stato Patrimoniale B) III. Immobilizzazioni Finanziarie, come da Codice Civile art. 2424, non è compresa nel computo del Net Debt) in conformità con quanto stabilito nella Raccomandazione CESR 05-054/b del 10 febbraio 2005 "Raccomandazioni per l'attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui prospetti".

**Obbligazioni:** indica i Titoli;

**Obbligazionisti o Portatori:** indica i portatori delle Obbligazioni;

**Oneri da Strumenti Derivati:** indica i costi relativi alla valorizzazione secondo metodologia mark to market di strumenti derivati sottoscritti dalla Società al netto dei ricavi relativi alla valorizzazione secondo metodologia mark to market di strumenti derivati sottoscritti dalla Società, come risultanti, a seconda del caso, dal bilancio d'esercizio o dalla relazione semestrale della Società;

**Rapporto tra Net Debt/EBITDA:** indica il rapporto tra Net Debt e EBITDA;

**Rapporto tra Net Debt/PN:** indica il rapporto tra Net Debt ed il Patrimonio Netto;

**Rapporto tra Oneri da Strumenti Derivati/EBITDA:** indica il rapporto tra Oneri da Strumenti Derivati e EBITDA;

**Rappresentante Comune:** rappresentante nominato dagli Obbligazionisti per la tutela dei propri interessi comuni e investito degli obblighi e poteri di cui all'articolo 2418 del Codice Civile;

**Rimborso Anticipato Obbligatorio:** ha il significato di cui al successivo articolo 12;

**Risultato Operativo:** indica la differenza tra il totale della voce contabile "Ricavi delle vendite e delle altre prestazioni" ed il totale della voce contabile "Costi operativi", sulla base dello schema di conto economico predisposto in conformità ai principi contabili in vigore per la Società al momento dell'Emissione del Prestito, rettificato in maniera tale da non includere proventi e/o Oneri da Strumenti Derivati;

**Tasso di Interesse Iniziale:** indica il tasso del 5,5% (cinque virgola cinque percento) applicato per il calcolo degli Interessi;

**Vincolo:** indica qualsiasi fideiussione, garanzia personale, ipoteca, pegno, altra garanzia reale, onere o altro vincolo di natura reale o privilegio su beni a garanzia degli obblighi dell'Emittente e/o di terzi (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale);

**Vincoli Ammessi:** indica:

- i Vincoli Esistenti, come riportati nel Documento di Ammissione;
- ogni Vincolo accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative;
- in ogni caso, in aggiunta alle operazioni che precedono, Vincoli costituiti su Beni per un valore (risultante dal libro cespiti dell'Emittente) non eccedente Euro 1.000.000 (euro un milione/00) per tutta la durata del Prestito;
- quanto previsto all'articolo 27 del presente Regolamento del Prestito.

#### **Articolo 2 - Emittente e importo**

Roma Gas & Power S.p.A. emette un prestito obbligazionario denominato "**Roma Gas & Power Tf 5,5% Dic23 Amort Eur**" di importo nominale complessivo fino a concorrenza di Euro 1,0 milioni (un milione) (il "**Prestito**").

#### **Articolo 3 – Titoli**

Il prestito, rappresentato da obbligazioni per un importo nominale complessivo fino a concorrenza di Euro 1,0 milione (un milione) (in seguito anche il "**Prestito**") è costituito da un massimo di n. 10 titoli obbligazionari del valore nominale di Euro 100.000,00 (cento mila/00) cadauno (il "**Valore Nominale**") in taglio non frazionabile (i "**Titoli**"). Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 24 dicembre 2010. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I Portatori non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi delle Obbligazioni stesse. E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83-quinquies del TUF.

#### **Articolo 4 – Restrizioni alla sottoscrizione ed alla trasferibilità delle Obbligazioni**

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria degli investitori professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 ("**Investitori Professionali**").

In caso di successiva circolazione dei Titoli, non è consentito il trasferimento dei Titoli a soggetti che non siano Investitori Professionali.

Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato e integrato.

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 231/2007, come successivamente modificato e integrato.

#### **Articolo 5 – Valuta di emissione**

Il Prestito è denominato in Euro e gli interessi corrisposti saranno anch'essi denominati in Euro.

#### **Articolo 6 – Prezzo di emissione**

I Titoli saranno emessi alla pari ad un prezzo pari al 100% del Valore Nominale ossia al prezzo di Euro 100.000,00 (cento mila/00) per ogni Titolo.

#### **Articolo 7 – Data di emissione e data di godimento**

Il Prestito viene emesso ed ha godimento dal 29 (ventinove) marzo 2018 (duemiladiciotto).

#### **Articolo 8 – Durata**

Il Prestito ha durata di anni 5 (cinque) e mesi 9 (nove) a far data dalla Data di emissione e verrà rimborsato – fatto salvo quando disciplinato all'articolo 12 – secondo quanto previsto all'Articolo 11 .

#### **Articolo 9 – Interessi del Prestito Obbligazionario**

I titolari del Prestito hanno diritto alla corresponsione di un interesse semestrale posticipato, calcolato su base annua ACT/ACT ICMA (giorni effettivi su giorni effettivi), pagabile il 28 (ventotto) dicembre e il 28 (ventotto) giugno di ogni anno, a partire dal 28 (ventotto) giugno 2018 (duemiladiciotto) fino al 28 (ventotto) dicembre 2023 (duemilaventitrè), e da calcolarsi sul valore nominale residuo delle Obbligazioni alla data di inizio di ciascun Periodo di Interessi. Il tasso fisso nominale lordo annuo per il calcolo degli interessi è pari al 5,5.% (cinque virgola cinque per cento).

Fermo quanto previsto all'articolo 12, nel caso in cui l'Emittente, in uno qualsiasi degli esercizi di durata del Prestito, non rispetti uno o più Parametri Finanziari (come definiti dall'Art. 14 del Regolamento del Prestito) superandone il valore per oltre il 15% (quindici per cento), il tasso d'interesse nominale annuo sarà aumentato di 50 (cinquanta) basis points. Tale aumento del Tasso di Interesse Iniziale troverà applicazione per il Periodo di Interessi che decorre dalla Data di Pagamento degli Interessi successiva alla Data di Calcolo con riferimento alla quale sia stato riscontrato il mancato rispetto dei Parametri Finanziari di cui sopra e costituisce l'ammontare massimo di incremento di tasso.

Qualora ad una successiva Data di Calcolo l'Emittente rispetti nuovamente i Parametri Finanziari, il tasso fisso nominale lordo annuo sarà pari al Tasso di Interesse Iniziale a partire dal Periodo di Interessi che decorre dalla Data di Pagamento degli Interessi successiva alla Data di Calcolo in cui l'Emittente abbia nuovamente rispettato i Parametri Finanziari e comunque fermo ed impregiudicato quanto stabilito dal secondo paragrafo del presente Articolo 9.

#### **Articolo 10 – Collocamento**

Il Prestito verrà inizialmente sottoscritto da Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. (il "Sottoscrittore") ai sensi di un contratto di sottoscrizione stipulato tra l'Emittente e il Sottoscrittore.

I Titoli sottoscritti da Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. per conto del fondo di investimento Anthilia BIT - Bond Impresa e Territorio e del fondo di investimento Anthilia BIT Parallel Fund, sono assistiti, per tutto il tempo che tali Titoli rimarranno di titolarità di suddetti fondi, dalla Linea di Credito di Firma per il sostegno delle Piccole e Medie Imprese denominata "*InnovFin Sme Guarantee Facility*" con il supporto finanziario dell'Unione Europea ai sensi del programma "*Horizon 2020 Financial Instruments*".

L'Emittente prende atto che il Fondo Europeo degli Investimenti ed i suoi rappresentanti, la Banca Europea degli Investimenti, la Corte dei Revisori dell'Unione Europea, la Commissione Europea ed i suoi rappresentanti (incluso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)) e qualsiasi altra istituzione o organismo dell'Unione Europea, che è legittimata a verificare l'uso della Garanzia nel contesto del programma "*InnovFin SME Guarantee Facility*" e qualsiasi altro organismo debitamente autorizzato ai sensi della legge applicabile che è legittimato a svolgere attività di revisione e controllo (congiuntamente, i "**Soggetti Rilevanti**") avranno il diritto di svolgere revisioni e controlli e di richiedere informazioni con riguardo a questo regolamento. L'Emittente permetterà a ciascun Soggetto Rilevante di eseguire controlli e ispezioni relativi all'attività d'impresa, ai libri e alle registrazioni dell'Emittente. In considerazione del fatto che tali controlli potrebbero svolgersi presso gli uffici dell'Emittente, quest'ultima permetterà a ciascun Soggetto Rilevante l'accesso presso i detti uffici durante le normali ore d'ufficio.

**Articolo 11 – Modalità di rimborso del Prestito Obbligazionario**

Il Prestito sarà oggetto di rimborso secondo un piano di ammortamento a rate semestrali di capitale aventi scadenza il 28 (ventotto) dicembre ed il 28 (ventotto) giugno di ogni anno solare, a partire dal 28 (ventotto) giugno 2018 (duemiladiciotto) fino alla data di scadenza finale fissata il 28 (ventotto) dicembre 2023 (duemilaventitre) come segue:

<b>Data di rimborso</b>	<b>Capitale rimborsato su singola obbligazione</b>
28 giugno 2018	8333,00
28 dicembre 2018	8333,00
28 giugno 2019	8333,00
28 dicembre 2019	8333,00
28 giugno 2020	8333,00
28 dicembre 2020	8333,00
28 giugno 2021	8333,00
28 dicembre 2021	8333,00
28 giugno 2022	8333,00
28 dicembre 2022	8333,00
28 giugno 2023	8333,00
28 dicembre 2023	8337,00



## Articolo 12 – Rimborso Anticipato del Prestito

Ciascun Portatore avrà la facoltà di richiedere il rimborso anticipato dei Titoli da esso sottoscritti con le modalità di cui al presente articolo 12 e comunque soltanto dopo l'adozione di apposita delibera dell'assemblea dei Portatori che attesti il verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi (ciascuno un "Evento Rilevante"):

- (i) Il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione ai Titoli, a titolo di capitale e/o a titolo di interessi;
- (ii) il Rapporto Net Debt / EBITDA dell'Emittente in un qualsiasi esercizio nella durata del Prestito sia maggiore di 6,50;
- (iii) il superamento del valore di uno o più dei Parametri Finanziari riportati nel Regolamento del Prestito per oltre il 20% (venti per cento) per 2 (due) rilevazioni consecutive;
- (iv) fermo quanto previsto ai paragrafi (ii) e (iii) che precedono, il mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti dall'articolo 14 che segue;
- (v) l'attribuzione all'Emittente di un rating speculative grade da parte di società di rating di primario standing;
- (vi) il verificarsi dello stato di insolvenza dell'Emittente ai sensi dell'articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la "Legge Fallimentare") ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all'Emittente stessa.
- (vii) il venire meno della continuità aziendale dell'Emittente ovvero il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile;
- (viii) il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di una domanda qualsivoglia di concordato preventivo ex articolo 161 della Legge Fallimentare ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare, ovvero la stipula di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare, ovvero l'avvio da parte dell'Emittente di negoziati con anche uno solo dei propri creditori al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182bis Legge Fallimentare ovvero articolo 67, comma 3, lettera (d), Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori, ovvero il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente, ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile che non sia sanata in conformità con i termini previsti nel medesimo articolo 2484 del Codice Civile
- (ix) l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con cui si deliberi la messa in liquidazione dell'Emittente ovvero la cessazione di tutta o di una parte sostanziale della sua attività;
- (x) l'elevazione nei confronti dell'Emittente di protesti cambiari, protesti di assegni, iscrizioni di ipoteche giudiziali od altre trascrizioni pregiudizievoli, il cui importo sia superiore a Euro 1,0 milione (euro un milione);
- (xi) la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile;
- (xii) il verificarsi di un qualsiasi evento o circostanza in conseguenza del quale si verifichi un Cambio di Controllo;
- (xiii) il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare, purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xiv) il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi rilevanti dell'Emittente ai sensi del regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;
- (xv) l'adozione di un atto o provvedimento la cui conseguenza sia l'esclusione dei Titoli dalle negoziazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT (cd delisting);
- (xvi) (a) il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dai Titoli) derivanti da qualsiasi indebitamento finanziario dell'Emittente, a condizione che l'importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro 200.000 (euro duecento mila);;
- (xvii) il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;

- (xviii) le autorizzazioni, i permessi e/o le licenze essenziali per lo svolgimento della attività dell'Emittente siano revocate, decadano o vengano comunque meno;
- (xix) la società di revisione incaricata della revisione del bilancio d'esercizio dell'Emittente non abbia proceduto alla certificazione dei suddetti documenti contabili per impossibilità di esprimere un giudizio, ovvero abbia sollevato rilievi di particolare gravità in relazione agli stessi;
- (xx) la mancata pubblicazione sul proprio sito internet della Dichiarazione sui Parametri entro i termini e secondo le modalità previsti nell'articolo 14.

A seguito della richiesta di rimborso anticipato da parte di un Portatore, da inviarsi a mezzo PEC almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato, le somme dovute dall'Emittente al Portatore richiedente diverranno immediatamente esigibili con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati in relazione ai Titoli alla relativa Data di Rimborso Anticipato.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare ai Portatori, con le modalità indicate all'articolo 18, l'avvenuta ricezione di richieste di rimborso anticipato da uno o più Portatori con l'indicazione specifica della Data di Rimborso Anticipato, dell'ammontare rimborsato (rimborso alla pari) e dell'evento che, secondo il relativo Portatore richiedente, avrebbe determinato una causa di rimborso anticipato dei Titoli.

### **Articolo 13 – Pagamento in un Giorno Lavorativo**

Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente Prestito maturasse in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, tale pagamento verrà eseguito il primo Giorno Lavorativo successivo, sempre che tale spostamento non determini uno spostamento al mese successivo, nel qual caso la Data di Pagamento cadrà nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente all'originaria data di pagamento, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico dei Portatori dei Titoli, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Modified Following Business Day Convention Unadjusted*).

### **Articolo 14 – Impegni dell'Emittente**

Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti dei portatori dei Titoli (i "Portatori"), inter alia, a:

- (i) (a) non modificare il proprio oggetto sociale in modo tale da consentire un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente stessa e (b) comunicare prontamente ai Portatori qualsiasi modifica del proprio oggetto sociale;
- (ii) (a) non distribuire le riserve disponibili esistenti alla Data di Emissione, (b) non distribuire gli utili conseguiti per importi annui superiori al 30% (trenta per cento) dell'utile netto d'esercizio risultante dal bilancio dell'Emittente;
- (iii) (a) salvo quanto previsto al paragrafo (b) che segue, non corrispondere in alcun caso compensi annui ai soci ed agli amministratori (esclusi in ogni caso i dividendi) superiori complessivamente ad Euro 600.000 (euro seicentomila/00) per ogni esercizio della durata del Prestito; (b) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi reddituali e di patrimonializzazione previsti nel Business Plan, a ridurre del 10% il valore massimo indicato al presente paragrafo (a) (esclusi in ogni caso i dividendi) sino a quando l'Emittente comunichi ai Portatori di aver nuovamente raggiunto tali obiettivi reddituali e di patrimonializzazione;
- (iv) (a) non approvare né compiere operazioni di acquisizione o cessione di immobili non strumentali all'attività; (b) non approvare né compiere operazioni di acquisizione o cessione di partecipazioni nel capitale sociale di altre società o altri enti, operazioni di acquisizione o cessione di aziende o rami d'azienda, operazioni di fusione con società terze e/o con società controllanti, controllate, collegate, in ogni caso se e nella misura in cui le operazioni di cui al presente paragrafo (b) riguardino soggetti operanti in settori di attività diversi dal core business della Società;
- (v) Non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale dell'Emittente, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge; e nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, far sì che venga prontamente ripristinato il capitale sociale dell'Emittente almeno nella misura pari al capitale sociale esistente alla Data di Emissione;
- (vi) far sì che, a ciascuna Data di Calcolo e con riferimento ai dati risultanti dal bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre precedente tale Data di Calcolo, ovvero risultante dalla relazione semestrale

al 30 giugno precedente tale data di calcolo, siano rispettati i seguenti parametri finanziari (i "Parametri Finanziari"):

Rapporto Net Debt/EBITDA non superiore ai valori indicati per ciascuna Data di Valutazione nella seguente tabella:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
30-giu	/	10,00x	9,00x	6,50x	5,50x	5,00x	5,00x
31-dic	5,00x	4,50x	3,25x	2,75x	2,50x	2,50x	/

Rapporto Net Debt/PN: non superiore ai valori indicati per ciascuna Data di Valutazione nella seguente tabella:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
30-giu	/	1,80x	1,80x	1,60x	1,60x	1,60x	1,60x
31-dic	0,90x	0,90x	0,80x	0,80x	0,80x	0,80x	/

Rapporto Oneri da Strumenti Derivati/EBITDA: non superiore ai valori indicati per ciascuna Data di Valutazioni nella seguente tabella:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
30-giu	/	0,60x	0,60x	0,60x	0,60x	0,60x	0,60x
31-dic	0,60x	0,60x	0,60x	0,60x	0,60x	0,60x	/

I Parametri Finanziari saranno calcolati su base annuale (i.e. con riferimento alla situazione semestrale, si farà riferimento agli ultimi 12 mesi) e comunicati entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del bilancio o della relazione semestrale (a seconda del caso) approvati dall'Emittente (ciascuna una "Data di Calcolo"), con riferimento ai dati risultanti dal bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre precedente alla relativa Data di Calcolo ovvero ai dati risultanti dalla relazione semestrale chiusa il 30 giugno precedente alla relativa Data di Calcolo.

- (vii) approvare il bilancio di esercizio della Società entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e la relazione semestrale dell'Emittente entro 120 giorni dalla chiusura del semestre di riferimento;
- (viii) non costituire alcun Vincolo sui Beni dell'Emittente ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
- (ix) non vendere, trasferire o altrimenti disporre (ivi incluso a titolo esemplificativo concedere in locazione) di alcuno dei propri Beni;
- (x) non richiedere l'esclusione dei Titoli dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO (cd. delisting), né permettere o consentire tale esclusione;
- (xi) osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT, nonché tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata dei Titoli;
- (xii) sottoporre a revisione legale da parte di un revisore esterno e pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione, il bilancio di esercizio dell'Emittente relativo a ciascun esercizio annuale successivo alla Data di Emissione fino al rimborso totale dei Titoli;
- (xiii) pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione, copia del bilancio d'esercizio e della relazione semestrale dell'Emittente;
- (xiv) comunicare prontamente ai Portatori il verificarsi di qualsiasi evento di rimborso anticipato del Prestito ai sensi dell'Articolo 12 del presente Regolamento;
- (xv) comunicare prontamente ai Portatori il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e/o fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xvi) comunicare prontamente ai Portatori l'insorgere di procedimenti giudiziari di qualsivoglia natura e/o di procedimenti iniziati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'Emittente, a condizione che l'importo oggetto di contestazione sia superiore ad Euro 200.000 (euro duecento mila/00);
- (xvii) comunicare prontamente ai Portatori l'eventuale sospensione e/o la revoca dei Titoli dalle negoziazioni su provvedimento di Borsa Italiana;
- (xviii) aggiornare di anno in anno, per tutta la durata del Prestito, e comunicare prontamente ai Portatori il rating dell'Emittente emesso da società di rating di primario standing (a titolo esemplificativo Cerved, Crif, ecc.);

- (xix) entro e non oltre 10 Giorni Lavorativi dalla data di approvazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale dell'Emittente, mettere a disposizione degli Obbligazionisti una dichiarazione scritta redatta nella forma di cui all'allegato A del presente regolamento, firmata dal legale rappresentante dell'Emittente (e controfirmata dal revisore o dalla società di revisione dell'Emittente ovvero accompagnata da apposita certificazione del revisore o della società di revisione dell'Emittente) che attesti il rispetto ovvero il mancato rispetto alla Data di Valutazione dei Parametri Finanziari da parte dell'Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare le relative risultanze ("**Dichiarazione sui Parametri**").
- (xx) Sottoscrivere, entro e non oltre 30 Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione di ciascun Contratto di Fornitura, un relativo Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti e mantenere in essere per tutta la durata del Prestito ciascun Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti ed il Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti Iniziali ed adempiere puntualmente a tutti gli obblighi da esso previsti.

#### **Articolo 15 – Regime fiscale**

Gli interessi, premi ed altri frutti prodotti dalle Obbligazioni, ricorrendone le condizioni, sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996 n. 239 e successive modificazioni (applicazione, ai soggetti specificamente individuati, di una imposta sostitutiva nella misura del 26%). In mancanza, sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni (applicazione di una ritenuta, a titolo di acconto o di imposta, a seconda della natura del soggetto percettore, in misura del 26%).

Ricorrendone i presupposti, si applicano altresì anche le disposizioni di cui al D.Lgs. 21 novembre 1997 n.461 e successive modificazioni (applicazione di una imposta sostitutiva ai redditi diversi di natura finanziaria nella misura del 26%).

Sono, inoltre, a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse, presenti o future, alle quali dovessero essere comunque risultare soggette le Obbligazioni, salvo diversa norma di legge.

#### **Articolo 16 – Garanzie per garantire il buon esito delle Obbligazioni**

Salvo quanto previsto all'articolo 10, non sono state costituite garanzie per il rimborso delle Obbligazioni.

Il rimborso delle Obbligazioni non è coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

#### **Articolo 17 – Mercati presso i quali è prevista la negoziazione dei titoli**

E' prevista la negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT. La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso.

Si segnala che non sono presenti soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari sul mercato secondario.

#### **Articolo 18 – Comunicazioni**

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente al seguente indirizzo <http://www.romagas.it/> e nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT PRO e della normativa applicabile vigente.

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate comunicazioni agli Obbligazionisti anche tramite Monte Titoli.

#### **Articolo 19 – Termini di prescrizione**

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla scadenza degli interessi e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui l'Obbligazione è divenuta rimborsabile.

#### **Articolo 20 – Rappresentante Comune**

Potrà essere nominato un Rappresentante Comune, il quale avrà la rappresentanza dei Portatori. Tutte le comunicazioni all'Emittente da parte dei Portatori avverranno per il tramite del rappresentante comune (ove nominato).

Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento di un rappresentante comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente.

#### **Articolo 21 – Assemblea dei Portatori**

Tutti i costi relativi alle riunioni dell'assemblea dei Portatori e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del presente Regolamento del Prestito.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Portatori saranno adottate in conformità a quanto previsto dall'articolo 2415 del codice civile.

#### **Articolo 22 – Status delle Obbligazioni**

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge.

Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

#### **Articolo 23 – Servizio del Prestito Obbligazionario**

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

#### **Articolo 24 – Legge regolatrice e Foro competente**

Il Prestito Obbligazionario è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il Prestito o il presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano ovvero, ove l'obbligazionista rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi e per effetti del D. Lgs. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo"), il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

#### **Articolo 25 – Delibere, autorizzazioni, approvazioni**

L'emissione delle Obbligazioni è stata deliberata dall'Emittente con delibera assunta in data 08 settembre 2017 e registrata il 15 settembre 2017 presso il Registro delle Imprese di Roma. In particolare l'Emittente ha deciso di procedere all'emissione di Obbligazioni ordinarie per un valore nominale complessivo fino a concorrenza di Euro 6.000.000 (sei milioni).

#### **Articolo 26 – Modifiche al Regolamento**

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all'Art. 18.

#### **Articolo 27 Garanzie**

In data 29 marzo 2018, con atto sottoscritto tra l'Emittente e gli iniziali Portatori dei Titoli, l'Emittente ha provveduto alla sottoscrizione del Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti Iniziale, cedendo a favore di ciascuno degli Obbligazionisti, i crediti da esso vantati nei confronti di JAM S.r.l. derivanti dal Contratto Iniziale di Fornitura sottoscritto in data 01/07/2016 tra l'Emittente e JAM S.r.l., a garanzia di tutte le obbligazioni dell'Emittente nei confronti dei Portatori dei Titoli ai sensi del Prestito e del presente Regolamento.

Resta inteso che, in caso di successiva circolazione dei Titoli, le cessioni in garanzia di cui a ciascuno Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti ed il Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti Iniziale garantiranno pro quota i Portatori dei Titoli ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1995 del Codice Civile.

## Allegato A Format di Dichiarazione sui Parametri

\*\*\*

### Dichiarazione sui Parametri ai sensi dell'Articolo 14 del Regolamento del Prestito

Facciamo riferimento al Prestito denominato "Roma Gas & Power Tf 5,5% Dic23 Amort Eur" per importo nominale complessivo fino a concorrenza di Euro 1 milione (un milione) identificato con il CODICE ISIN "IT0005329229" ed emesso in data 29 marzo 2018.

I termini qui impiegati in lettera maiuscola e non altrimenti definiti hanno il significato di cui al Regolamento del Prestito.

La presente lettera costituisce Dichiarazione sui Parametri ai fini del Regolamento del Prestito.

Si conferma che, alla Data di Valutazione del [...], i seguenti Parametri Finanziari in relazione all'Emittente e sulla base delle risultanze del bilancio individuale annuale sono pari a:

	valore	valore di riferimento
Net Debt / EBITDA	[•]	< = [•]
Net Debt / PN	[•]	< = [•]
Oneri da Strumenti Derivati / EBITDA	[•]	< = [•]

Con la presente si attesta quindi il [mancato] rispetto dei Parametri Finanziari e nel proseguo si dà evidenza completa dei calcoli necessari e dimostrare tale risultanza.

EBITDA pari a: [•]

Indebitamento Finanziario Netto pari a: [•]

Patrimonio Netto pari a: [•]

Oneri da Strumenti Derivati pari a: [•]

\*\*\*

Roma Gas & Power S.p.A.

[•] in qualità di [Legale Rappresentante]